

NOTIFICAZIONI TRAMITE PEC (2.0) Aggiornamento al 03.11.2014

Si ritiene opportuno aggiornare il vademecum a suo tempo inoltrato a tutti i colleghi in considerazione degli sviluppi normativi e giurisprudenziali nel frattempo intervenuti.

Dal 15/12/2013 sono da ritenersi pubblici a tutti gli effetti gli elenchi degli indirizzi elettronici digitali – indirizzi PEC, indicati nell'art. 16/ter de d.l. 179/2012 (si tratta di quelli trasmessi dai singoli cittadini volontariamente all'anagrafe – art. 4 dl 179/12; quelli indicati dalle pubbliche amministrazioni al Ministero della Giustizia – art. 16 comma 12 dl 179/12; quelli di cui al registro delle imprese ed agli albi professionali – dl 185/2008 art. 16; del REGINDE tenuto dal Ministero della Giustizia).

A questi indirizzi potranno essere validamente indirizzate le notifiche via PEC da parte di tutti gli Avvocati, anche quelli che non abbiano mai richiesto l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine prevista dalla legge 53/1994.

La procedura è assolutamente semplice e prevede come unici requisiti, oltre l'autorizzazione predetta, il possesso di una c.d. “firma digitale”, che può essere gratuitamente richiesta ai locali uffici ASL, all'esito di un recente piano di incentivi messo in opera dalla Regione Sardegna.

L'avvocato potrà notificare tutti gli atti in materia civile, amministrativa e penale, che già poteva inoltrare a mani o per posta secondo l'indicata legge.

Qualora si tratti di atti redatti direttamente dall'Avvocato (atti di citazione, atti di precetto ecc.), questi potrà salvarli in uno dei formati ammessi (è assolutamente consigliabile e preferibile utilizzare il formato .pdf), firmarlo digitalmente e spedirlo unitamente alla relazione di notifica ed alla procura alle liti, ove occorrente.

In questo caso, sia la relazione di notifica che la procura dovranno essere redatte in file separati, anch'essi firmati digitalmente dall'Avvocato.

La procura alle liti, in particolare, dovrà contenere riferimenti precisi all'atto da notificare (in modo da non ingenerare confusione di sorta) e potrà essere sottoscritta digitalmente dal cliente, ove questi sia in possesso di “firma digitale”; in caso contrario potrà essere sottoscritta “di pugno” dal cliente, e l'Avvocato dovrà procedere ad autenticare la firma nella maniera tradizionale, per poi digitalizzare il file e sottoscriverlo con la propria firma digitale.

Gli atti non redatti direttamente dall'Avvocato (ad es. decreti ingiuntivi, ricorsi e fissazione di udienza ecc.) potranno essere scaricati direttamente dal SICID, nei rispettivi fascicoli elettronici. I file così scaricati non necessitano di alcuna attestazione da parte della cancelleria: sarà l'avvocato a dover dare atto della conformità rispetto a quanto contenuto nel fascicolo informatico. L'attestazione potrà essere riportata nella relazione di notifica.

I file dovranno comunque essere firmati digitalmente e spediti assieme alla relata di notifica elaborata in un file separato che dovrà necessariamente contenere l'attestazione dell'Avvocato (in questa procedura considerato a tutti gli effetti un pubblico ufficiale) che la copia digitale spedita è conforme a quella cartacea da lui detenuta, e quindi all'originale dell'atto.

Laddove l'avvocato disponga di una “tradizionale” copia cartacea dichiarata conforme dalla cancelleria, potrà comunque formare un file .pdf mediante scansione, firmarlo digitalmente, attestarne la conformità alla copia cartacea nella relazione di notifica e

allegarlo alla comunicazione PEC.

Tutti i file dovranno essere allegati al messaggio di PEC, e l'oggetto dovrà essere obbligatoriamente: "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

La novella legislativa esclude, per le notifiche via PEC, la necessità di procedere alla compilazione del registro cronologico.

Analogamente a quanto avviene per le notifiche "tradizionali", la procedura si intenderà perfezionata per il notificante al momento della spedizione (comprovata da apposita ricevuta trasmessa dal sistema), per il destinatario al momento del ricevimento (comprovato anch'esso dalla ricevuta che viene immediatamente emessa dal sistema e trasmessa al mittente).

Tali file potranno essere depositati in via telematica quali normali "allegati generici". In ogni caso, per fornire prova della avvenuta notifica l'Avvocato notificatore potrà procedere, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994, alla stampa su carta dei seguenti documenti (fermo restando che dovrà conservare tutti i relativi file su proprio computer o presso il server del proprio gestore di PEC):

- 1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;
- 2) tutti gli atti allegati;
- 3) la ricevuta di accettazione;
- 4) la ricevuta di avvenuta consegna.

Per ogni documento prodotto "su carta" dovrà essere attestata la conformità rispetto all'originale telematico così come notificato (potrà essere apposta al documento una dicitura di questo genere: *"Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta così come notificata al destinatario ivi indicato"*).

Si riporta di seguito un esempio di relazione di notifica.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Carlo Selis, anche in virtù dell'autorizzazione dell'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, rilasciata il 06/07/2004, secondo quanto previsto dalla legge 53/1994, quale difensore INDICARE I DATI DELLA PARTE, per quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE L'ELENCO PUBBLICO DA CUI È TRATTO L'INDIRIZZO; IN VIA ALTERNATIVA]:

- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>);
- dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito <http://www.indicepa.gov.it>

(se in corso di giudizio)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

(se si deve attestare la conformità di un atto da parte dell'avvocato)

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. nonché secondo quanto previsto dal d.l. 90/2014 art. 52 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 16-bis del dl 179/2012 convertito con legge 221/2012, che l'atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.